



# Prefettura – U.T.G. di Pescara

## Area II - Raccordo con gli Enti Locali e Consultazioni Elettorali

Pescara, numero e data del protocollo

Ai Signori Sindaci  
dei Comuni della Provincia  
LORO SEDI

**OGGETTO:** Rilascio delle certificazioni on-line da parte dell'Anagrafe Nazionale della Popolazione Residente.  
*(Decreto ministeriale, adottato ai sensi dell'art. 62, comma 6-bis, del D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82, recante "Modalità di erogazione da parte di ANPR dei servizi telematici per il rilascio di certificazioni anagrafiche on-line e per la presentazione on-line delle dichiarazioni anagrafiche").*

Il Dipartimento per gli Affari Interni e Territoriali del Ministero dell'Interno, con la circolare n. 90/2021, ha comunicato che dallo scorso 15 novembre è attivo il servizio che permette ai cittadini di ottenere i certificati anagrafici *online*, in maniera autonoma e gratuita, accedendo alle piattaforme **[www.anagrafenazionale.interno.it](http://www.anagrafenazionale.interno.it)** e **[www.anagrafenazionale.gov.it](http://www.anagrafenazionale.gov.it)**.

Infatti, con il decreto ministeriale sopra indicato, adottato ai sensi dell'articolo 62, commi 3 e 6-bis del D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82, recante "Codice dell'Amministrazione Digitale" (CAD) <sup>(1)</sup>, sono state definite le modalità d'uso dell'Anagrafe Nazionale della Popolazione Residente (ANPR), per l'erogazione di servizi *online*, finora forniti esclusivamente da codesti Comuni.

Il decreto, consultabile sul sito istituzionale del Ministero dell'Interno, si colloca nell'ambito dell'ampio processo di riforma finalizzato a promuovere interventi di semplificazione e di digitalizzazione dei servizi al cittadino.

L'articolo 62, comma 3, del Codice stabilisce che la piattaforma ANPR renda disponibile un servizio per il rilascio di certificazioni anagrafiche online munite di *sigillo elettronico qualificato* <sup>(2)</sup> ed un servizio telematico per la presentazione delle dichiarazioni anagrafiche indicate all'art.13, comma 1, lett. a), b) e c) del decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 1989, n. 223 (Regolamento anagrafico).

(1) modificato dall'art. 30 del D.L. 16 luglio 2020, n. 76, convertito dalla legge 11 settembre 2020, n.120.

(2) ai sensi del Regolamento (CE) 23.7.2014, n. 910/2014.

GGiove/cu



# Prefettura – U.T.G. di Pescara

## Area II - Raccordo con gli Enti Locali e Consultazioni Elettorali

L'articolo 30 del Codice, inoltre, ha modificato gli articoli 33, comma 2, e 35, comma 1, del Regolamento anagrafico, prevedendo, in particolare, che sulle certificazioni anagrafiche dell'ANPR il sigillo elettronico sostituisce la firma dell'ufficiale di anagrafe, che continuerà ad essere apposta esclusivamente sulle certificazioni anagrafiche rilasciate dal Comune.

L'ulteriore modifica riguarda l'articolo 13, comma 3, dello stesso Regolamento anagrafico, ed ha lo scopo di permettere la presentazione telematica, tramite l'ANPR, delle dichiarazioni anagrafiche previste dall'articolo 13, comma 1 lett. a), b) e c), riguardanti alcune mutazioni della posizione anagrafica degli iscritti.

In base al nuovo decreto ministeriale, quindi, il cittadino, accedendo alla piattaforma ANPR con la propria identità digitale <sup>(3)</sup>, ora può chiedere per se stesso e per i componenti della propria famiglia anagrafica alcuni tipi di certificati <sup>(4)</sup>.

Quanto al servizio telematico di presentazione delle dichiarazioni anagrafiche, ancora in fase di sperimentazione, si fa riserva di successivi aggiornamenti.

**I certificati digitali sono esenti dal bollo fino al 31 dicembre 2021 e possono essere rilasciati anche contestualmente: ad esempio, cittadinanza, esistenza in vita e residenza potranno essere richiesti in un unico certificato.**

Il servizio permette, inoltre, la visione dell'anteprima del documento per verificare la correttezza dei dati, e di poterlo scaricare in formato .pdf o riceverlo via email.

**Si evidenzia che i predetti servizi telematici offerti dall'ANPR si aggiungono ai servizi già forniti da codesti Comuni.**

Tutto ciò premesso, si pregano le SS.LL. di portare la presente a conoscenza dei dipendenti uffici e di assicurarne la massima diffusione ai cittadini con ogni mezzo, anche multimediale, ritenuto opportuno allo scopo.

Si ringrazia per l'attenzione e la consueta, fattiva collaborazione.

Il Prefetto  
Di Vincenzo

<sup>(3)</sup> cioè: carta d'identità elettronica (CIE), carta nazionale dei servizi (CNS), servizio pubblico di identità digitale (SPID) (art. 64 del Codice).

<sup>(4)</sup> cioè i certificati anagrafici di residenza, stato di famiglia, contratto di convivenza, nascita, stato civile, stato libero, matrimonio, unione civile, cittadinanza ed esistenza in vita.

GGiove/cu